

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LA LEGGE MILLEPROROGHE 2022

(Fonti: FiscoeTasse)

Gentile Cliente,

in data 28.02.2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 15/2022 contenente molteplici novità normative attese dagli operatori in diversi ambiti.

In questa circolare si esaminano le novità a nostro parere più rilevanti:

❖ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEAZIONE DEI CARICHI DI RUOLO - Art. 2-ter

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 2-ter che riapre i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima

- dell'8 marzo 2020
- del 21 febbraio 2020 per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. Zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19

sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.

Per le richieste di dilazione presentate entro il 30 aprile 2022, restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute.

❖ DECORRENZA DELLE SANZIONI PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE – Art. 1 comma 28-ter

Il comma 28-ter dell'art. 1 proroga al 31 luglio 2022 (rispetto alla data del 1/01/22 attualmente previsto) l'applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017 per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2021.

In generale, le sanzioni riguardano l'inosservanza degli obblighi di trasparenza a carico di associazioni e imprese, che consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a:

- sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti;
- in denaro o in natura;
- non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

Tale disciplina è stata riformulata dall'art. 35, comma 1, D.L. 34/2019. In particolare, le norme obbligano anche le imprese a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni rilevanti in merito alle erogazioni pubbliche, percepite nell'esercizio finanziario precedente, nella Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio, oppure nei propri siti Internet o analoghi portali digitali.

Si ricorda che l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

L'art. 3-septies del decreto di conversione del milleproroghe in commento, stabilisce altresì che per l'anno 2022 le medesime sanzioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

❖ **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA A TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DELL'ASSISTENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPICA – Art. 1-quater**

In sede di conversione in legge del Milleproroghe è stato inserito il cd. Bonus psicologo. In particolare, al fine di potenziare i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione,

in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza.

Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso (il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro).

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

❖ **PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSEMBLEE SOCIETARIE – Art. 3 c. 1**

Il comma 1 dell'articolo 3 estende al 31 luglio 2022 la disciplina sulle assemblee societarie da remoto. Nel merito si ricorda che l'articolo 106 comma 7 del DL 18/202012, esteso dall'articolo in commento:

- consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- stabilisce che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- consente che l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- permette che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

❖ **RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE – Art. 3 c. 1-ter**

Il comma 1-ter estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal Dl 23/2020.

In sostanza, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale, tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale.

Si ricorda che la norma sulla sterilizzazione delle perdite dispone:

- che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non sia l'esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo;
- Nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

❖ **AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI – Art. 3 c. 5-quinquiesdecies**

L'articolo 3, comma 5-quinquiesdecies estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.

Si ricorda che il comma 7-bis del DL 104/2020 prevede che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora, tale possibilità viene estesa all'esercizio successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà e non più per solo quelli che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

❖ **LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE – Art. 3 c. 6-septies**

L'articolo 3, comma 6-septies modifica nuovamente il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

❖ **PROROGA DEI TERMINI PER LA CONSEGNA DEI BENI ORDINATI ENTRO IL 31.12.2021 AI FINI DELLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Art. 3-quater**

L'articolo 3-quater estende i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (invece che quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

❖ **EFFICACIA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER ATTESTAZIONI, ASSEVERAZIONI E VISTI DI CONFORMITÀ RELATIVI A INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO – Art. 3-sexies**

L'articolo 3-sexies dispone che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura.

In particolare, la norma precisa l'ambito applicativo della disciplina in tema di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità prevista dalla legge per usufruire delle detrazioni in materia, contenuta nell'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In pratica, le modifiche consolidano in norma giuridica l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate, prevedendo dunque che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31

dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus e in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate).

Milano, 11/03/2022

STUDIO RUSCONI